

REGOLAMENTO della COMMISSIONE COMUNALE di BAGNOLO DI PO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

(Approvato con delibera di CC. n. 21 del 14.05.2008 e modificato con delibera di CC. n. 51 del 04.12.2014)

- Art. 1 -

Istituzione della Commissione

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana e delle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 30/12/1987 n. 62 "Istituzione della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna" è istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne o di altri soggetti che si trovano in stato di svantaggio sociale e per la valorizzazione della soggettività femminile.

2. Le linee guida dell'attività della Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale delle donne (Pechino, 4 – 5 settembre 1995) e dalla carta europea elaborata e promossa dal consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa e dai suoi partners, approvata dal consiglio comunale con atto n.19 in data 11 giugno 2007.

3. La Commissione Pari Opportunità è organismo consultivo del Comune volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di sostegno, conforto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta e dell'Assessorato alle Pari Opportunità. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali del Comune e la società civile femminile e, più in generale, di tutti i soggetti che si trovino in situazione di discriminazione.

- Art. 2 -

Funzioni della Commissione

1. La Commissione per le pari opportunità, in particolare:

- svolge e promuove indagini conoscitive sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune;

- attua nell'ambito del territorio comunale gli impegni definiti nella carta europea
- promuove progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;
- promuove iniziative volte alla sensibilizzazione della persone di entrambi i sessi sulla responsabilità familiare e professionale della donna, per facilitare la partecipazione della stessa alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- favorisce l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Pubblici (ASL, Enti Locali, Scuole...);
- favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promesse dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dagli altri Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione;
- promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna in materia di lavoro;
- valuta ed esprime pareri anche rispetto a situazioni nelle quali altri soggetti vengano a trovarsi in situazioni di discriminazione;
- promuove seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle pari opportunità e per salvaguardare l'immagine della donna;
- promuove progetti di sperimentazione per nuovi servizi a favore delle donne nel merito di pratiche amministrative, di informazione legislativa ed altri che si riterranno opportuni;
- promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
- esprime parere su progetti comunali che riguardano la condizione femminile;
- pubblicizza, il lavoro svolto dalla commissione presentando lo stato dei lavori ed i risultati conseguiti;

- cura la raccolta, la documentazione(libri, films, ecc...) in tema di condizione femminile.

- Art. 3 -

Composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco ed è composta di non oltre 8 membri, così individuati:

- Sindaco o Assessore alle Pari Opportunità o Consigliere delegato, componente di diritto
- n. 3 membri designati dal Consiglio Comunale, anche in seno allo stesso, (di cui uno in rappresentanza della minoranza),
- n. 1 membro segnalato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- n.1 membro scelto tra le persone segnalate dalle Associazioni di Volontariato;
- n. 1 membro scelto in rappresentanza delle donne delle comunità straniere che vivono sul territorio
- n. 1 rappresentante segnalato dalle associazioni di categoria economiche

2. I componenti la Commissione vengono scelti tra le persone in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale...) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed al compito della Commissione.

3. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, persone con specifiche competenze ed esperienze in relazione alle problematiche trattate.

- Art. 4 -

Presidenza della Commissione

1.La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore alle Pari Opportunità o Consigliere delegato. In questa seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta, un presidente ed un Vice-Presidente. Le funzioni di segreteria vengono affidate ad uno dei componenti della commissione

2.Il Presidente:

- convoca la Commissione e fissa l'O.d.g. e la presiede, ordinando ogni attività diretta al buon svolgimento delle riunioni;

- cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali;

3. Il Vice-Presidente

- collabora, insieme al Presidente, all'adempimento dei compiti menzionati all'art. 2; cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali;
- sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento

- Art. 5 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, con avviso scritto recante l'ordine del giorno, da recapitarsi a ciascun membro e per conoscenza alle Consiglieri, elette nel Consiglio Comunale;

2. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, deve contenere:

- indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione;
- la sede dove si svolgerà riunione della commissione;

3. La notifica dell'avviso avviene a mani dell'interessato, che firma per ricevuta; qualora non sia possibile la consegna a mani dell'interessato si potrà procedere:

- a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento;
- a mezzo telegramma;
- a mezzo fax o altro mezzo tecnologico autorizzato dal componente la Commissione.

4. L'avviso deve essere notificato, ai componenti la Commissione, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione o, in caso d'urgenza, anche 24 ore prima.

- Art. 6 - Funzionamento della Commissione

1. La commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura comunale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova commissione, che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

3.La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, la seduta è valida indipendentemente dal numero dei componenti stessi. La Commissione, inoltre, si riserva, dopo tre assenze ingiustificate di una componente, di darne segnalazione al soggetto che lo ha nominata, affinché proceda alla sostituzione.

4.Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente

5.Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e le determinazioni adottate.

- Art. 7 -

Strutture operative

1.La Commissione ha sede presso il Comune di Bagnolo di Po , e per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi anche di personale comunale messo a disposizione dal Comune stesso.

- Art. 8 -

Relazione e programma annuale

1.La Commissione presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno il programma da svolgere nel corso dell'anno successivo e la relazione sull'attività svolta.

- Art. 9 -

Disposizioni finanziarie

1.Per l'espletamento dell'attività della commissione, nel bilancio di previsione del comune, verrà istituito apposito capitolo di spesa,

2.La commissione, per la propria attività e svolgimento delle iniziative, potrà altresì accedere ai contributi regionali e provinciali.

3. Qualora i membri della commissione, per lo svolgimento della propria attività debbano recarsi presso altri enti o per partecipare a riunioni avranno diritto al rimborso spese opportunamente documentato.